

**FONDO ASILO MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE (FAMI) 2021–2027**

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA**

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE), n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus (in breve, FSE Plus), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI 2021-2027);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Programma Nazionale FAMI 2021-2027 (in breve, PN 2021-2027) inviato alla Commissione Europea il 31 gennaio 2022 ed approvato dalla stessa il 25 novembre 2022 con Decisione C(2022) 8754;

VISTO che il PN 2021-2027 prevede una profonda integrazione tra il FAMI e gli altri Fondi europei per la coesione sociale con linee di attività dedicate all'integrazione dei migranti;

VISTO l'Accordo di Partenariato, approvato con Decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che richiede sinergia e complementarità tra il FSE-plus ed il FAMI e l'utilizzo complementare delle risorse FAMI e FSE-plus attraverso la programmazione coordinata tra AdG FAMI e AdG del Programma Nazionale Inclusione e Povertà;

VISTO, in particolare, l'art. 38, comma 1 del citato Regolamento 2021/1060 a norma del quale *«ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma»*;

VISTO, altresì, l'art. 39 del citato Regolamento, a norma del quale *«ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello*

Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente" e che "ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l'esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato";

VISTO l'art. 40 (*Funzioni del comitato di sorveglianza*) del citato Regolamento;

VISTO il decreto pubblicato in data 27 febbraio 2023 con il quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale FAMI 2021-2027;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO

Articolo 1

(Composizione)

1. Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Autorità di Gestione del Programma Nazionale dell'Italia per il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicario della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.
2. In conformità con quanto previsto dall'atto istitutivo, sono membri effettivi del Comitato con **funzione deliberante** i rappresentanti designati dalle Amministrazioni, Enti e Organismi indicati nell'Allegato 1 al presente regolamento.
3. Partecipano ai lavori del Comitato, in veste consultiva e di sorveglianza, i rappresentanti designati dalle Amministrazioni, Enti e Organismi indicati nell'Allegato 2 al presente regolamento.
4. Partecipano, altresì, ai lavori del Comitato a titolo di invitati permanenti, e non concorrono a determinare il quorum costitutivo delle sedute, i rappresentanti designati dalle Amministrazioni, Enti o Organismi indicati nell'Allegato 3 al presente regolamento.
5. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, ulteriori Enti interessati in relazione a specifiche tematiche trattate in sede di Comitato. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato a tutti i componenti del Comitato.
6. I membri del Comitato individuati per il voto sono chiamati a sottoscrivere un'apposita autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse conforme alla definizione di conflitto di interesse stabilita all'articolo 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In caso di decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse devono astenersi dal voto.
7. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente. L'Amministrazione, l'Ente o l'Organismo rappresentato devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta agli stessi, dandone apposita comunicazione scritta entro 10 giorni dalla data della riunione del Comitato.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun gettone di presenza, compenso, indennità, rimborso di spese e altro emolumento comunque denominato è riconosciuto ai componenti e agli invitati. Le eventuali spese di partecipazione sono a carico delle Amministrazioni, Enti e Organismi di appartenenza.
9. La composizione del Comitato può essere modificata su proposta dello stesso.

Articolo 2 (Gruppi Tecnici di lavoro)

1. Il Comitato di Sorveglianza può, su proposta dell'Autorità di Gestione, istituire Gruppi Tecnici di lavoro settoriali e tematici.
2. I Gruppi Tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato.
3. La Composizione dei Gruppi Tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del Programma e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e criteri di interesse per tema di riferimento specifico.

Articolo 3 (Compiti)

1. Il Presidente informa il Comitato sull'andamento del Programma assumendo, ove necessario, tutte le iniziative idonee ad assicurare l'attuazione e la completa funzionalità del Comitato stesso.
2. Il Comitato di Sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del Programma Nazionale e, a tal fine, esamina:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del Programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del Programma;
 - d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

3. Il Comitato di Sorveglianza esamina e approva:

- a) nella sua prima riunione, il proprio Regolamento interno;
- b) le eventuali e successive proposte di modifica al Regolamento interno;
- c) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- d) le relazioni annuali in materia di performance per il Programma Nazionale;
- e) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- f) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di Gestione.

4. Il Comitato di Sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Articolo 4

(Modalità di funzionamento)

1. Il Comitato è convocato su iniziativa del Presidente - con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi - almeno una volta l'anno o, su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato, in caso di necessità debitamente motivata.
2. Il Comitato si può riunire presso la sede indicata all'atto della convocazione, in videoconferenza ovvero in modalità ibrida.
3. Le riunioni del Comitato si svolgeranno in lingua italiana e, ove necessario, sarà messo a disposizione un servizio di interpretariato in lingua inglese.
4. Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e/o tematici composti dai rappresentanti delle Amministrazioni e dalla Commissione europea.

Articolo 5

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione preparatoria)

1. L'Autorità di Gestione definisce l'ordine del giorno delle riunioni e la composizione dei partecipanti tra i membri dello stesso nel caso di composizione variabile di cui all'articolo 1.5.

2. In caso di urgenza motivata, il Presidente o uno o più membri del Comitato possono richiedere per iscritto di inserire e sottoporre all'esame del Comitato stesso punti o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente invia la convocazione a tutti i membri e i componenti con funzione consultiva e di sorveglianza del Comitato, unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione. I membri possono richiedere entro 10 giorni lavorativi dalla riunione l'inserimento di altri temi da discutere ritenuti sostanziali. L'ordine del giorno definitivo e i relativi documenti vengono trasmessi, al più tardi, 5 giorni lavorativi prima della riunione.

4. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Articolo 6

(Diritto di voto e deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il consenso della maggioranza qualificata al 65% dei voti ponderati espressi dai membri deliberanti presenti o dai loro delegati. In caso di impossibilità a presenziare, i referenti nominati o i loro supplenti possono individuare un delegato per l'esercizio del voto, dando preventiva informazione alla Segreteria Tecnica del Comitato con comunicazione formale entro 5 giorni lavorativi dalla riunione.

2. Il voto di ciascun membro è ponderato -ossia moltiplicato- per i seguenti indici di ponderazione:

Autorità di Gestione del Programma FAMI 2021-2027, con funzione di Presidente	7
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Organismo Intermedio del Fondo FAMI 2021-2027	6
Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo	5
Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Commissione nazionale per il diritto di asilo	5
Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	5
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere	5
Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale per le risorse finanziarie	4
Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ufficio IV Relazioni internazionali	4
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali	4
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	3

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)	3
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	3
Ministero della Giustizia	3
Ministero dell'Istruzione e del Merito	3
Ministero dell'Università e della Ricerca	3
Ministero della Salute	3
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste	3
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano	2
Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale	2
Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA)	2
ISTAT	2
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)	2
Unione delle Province Italiane (UPI)	2
Tavolo Asilo e Immigrazione	1
Forum Nazionale del Terzo Settore	1
Coordinamento Nuove Generazioni Italiane – CoNNGI	1
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)	1
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)	1
Unione Italiana del Lavoro (UIL)	1
Unione Generale del Lavoro (UGL)	1
Confindustria	1
Coldiretti	1
Confartigianato	1
Confcommercio	1
Unioncamere	1
Confagricoltura	1
CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa	1
Legacoop	1
Confesercenti	1
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori	1
Confcooperative	1

Totale voti ponderati

100

3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi Componenti con diritto di voto.
4. In caso di parità di votazioni, prevale il voto del Presidente.
5. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti o dissenzienti. Il silenzio equivale al consenso.
6. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica sostanziale che necessita di ulteriori approfondimenti.
7. Nei casi di necessità, i membri del Comitato possono deliberare attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal successivo articolo 8.

Articolo 7

(Verbali)

1. Al termine di ciascuna seduta, la Segreteria Tecnica predispone un verbale della riunione che riporta sinteticamente, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo e acquisisce le dichiarazioni ricevute dai membri che deliberano sull'esistenza di un conflitto di interesse.
2. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro 25 giorni lavorativi dalla riunione. I verbali si intendono approvati se non pervengono osservazioni ostantive entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione del documento. Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato. In tale caso il verbale modificato può essere approvato mediante procedura scritta (di cui all'art. 8) o può essere approvato nel corso della successiva riunione.

Articolo 8

(Consultazioni per iscritto)

1. Laddove le circostanze lo richiedano, il Presidente può attivare una procedura di consultazione per iscritto con tutti i membri deliberanti del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura della consultazione per iscritto devono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. In caso di particolare urgenza, il Presidente può ridurre tale termine a non meno di 5 giorni lavorativi.

3. La mancata comunicazione per iscritto da parte di un membro del Comitato nel termine sopra indicato del proprio parere equivale ad assenso.
4. In assenza di obiezioni la decisione sarà adottata decorsi i termini di cui sopra.
5. In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.
6. A seguito della conclusione delle consultazioni per iscritto, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Articolo 9

(Procedure di modifica del Programma Nazionale)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 40, lettera d), comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione, nell'ambito delle funzioni ad essa competenti, sottopone al Comitato, ai fini della relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del Programma, compresi i trasferimenti in conformità agli articoli 24, paragrafo 5, e 26 del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060, prima del successivo inoltro alla Commissione Europea.

Articolo 10

(Trasparenza e pubblicità)

1. Il Comitato di Sorveglianza garantisce la massima trasparenza ed informazione sui lavori svolti, anche attraverso il sito web del Programma.
2. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza previsti dagli artt. 38, comma 2, e 39, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, il Presidente può disporre la diffusione di un comunicato stampa, anche mediante il sito internet del Programma Nazionale, che riprenda i principali argomenti trattati durante la seduta.
3. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il presente Regolamento così come l'elenco dei membri del Comitato, i dati e le informazioni condivise, i documenti e i verbali delle riunioni approvati sono pubblicati in formato accessibile sul sito web del Programma.

Articolo 12

(Segreteria Tecnica del Comitato)

1. La Segreteria Tecnica del Comitato, insediata presso l'Ufficio III – Gestione dei fondi europei destinati all'asilo, alla migrazione e all'integrazione della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione Integrazione, cura l'elenco dei rappresentanti delle Amministrazioni con funzione deliberante e consultiva, nonché l'elenco degli invitati permanenti, e lo aggiorna regolarmente.

2. È, altresì, responsabile dell'organizzazione delle riunioni, della preparazione dei documenti necessari ai lavori, della stesura della sintesi delle decisioni assunte e del verbale delle riunioni.
3. Comunica l'elenco degli invitati a ciascuna riunione a tutti i componenti del Comitato, qualora il Presidente inviti esperti su tematiche specifiche.
4. Cura la pubblicazione sul sito web dei documenti condivisi in sede di Comitato e ritenuti rilevanti [art. 38, comma 2, e art. 39, comma 1, del citato Regolamento (UE) 2021/1060].
5. Nei termini previsti, la Segreteria Tecnica, mediante posta elettronica, trasmetterà ai membri con funzione deliberante, ai componenti con funzione consultiva e di sorveglianza e agli Invitati Permanenti la documentazione relativa ai lavori.
6. Gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata della Segreteria Tecnica sono: mail corporate: fami2127@interno.it PEC: fami2127@pecdici.interno.it.

Articolo 13

(Norme attuative e disposizioni di chiusura)

1. In accordo con l'Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza può in qualsiasi momento apportare modifiche al presente Regolamento interno.
2. Eventuali dubbi interpretativi riguardanti il Regolamento interno sono chiariti dall'Autorità di Gestione.
3. Per le disposizioni non espressamente previste dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel Programma Nazionale FAMI e nella normativa richiamata in premessa o comunque pertinente.

ALLEGATO 1 – Membri con funzione deliberante

- Autorità di Gestione del Programma FAMI 2021-2027, con funzione di Presidente;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Commissione nazionale per il diritto di asilo;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale per le risorse finanziarie;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ufficio IV Relazioni internazionali;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Organismo Intermedio del Fondo FAMI 2021-2027;
- Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Ministero della Salute;
- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale;
- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA);
- ISTAT
- Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- Unione delle Province Italiane (UPI);
- Tavolo Asilo e Immigrazione;
- Forum Nazionale del Terzo Settore;
- Coordinamento Nuove Generazioni Italiane – CoNNGI
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
- Unione Italiana del Lavoro (UIL);
- Unione Generale del Lavoro (UGL);
- Confindustria
- Coldiretti

- Confartigianato
- Confcommercio
- Unioncamere
- Confagricoltura
- CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
- Legacoop
- Confesercenti
- CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
- Confcooperative
- CSVnet – Associazione dei centri di servizi per il volontariato

ALLEGATO 2 – Rappresentanti in veste consultiva e di sorveglianza

- Commissione Europea - Direzione Generale per la migrazione e gli affari interni (DG HOME);
- Banca Europea per gli Investimenti (BEI);
- Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie - Autorità di Audit
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale (Autorità di Gestione del PON Inclusione e Autorità di Gestione del FEAD);
- Agenzia per la Coesione Territoriale- Ufficio 4 di Staff del Direttore Generale- Autorità di Gestione PN Metro plus e città medie Sud;
- Ministero della Salute – Segretariato Generale Ufficio 4 - Autorità di Gestione PN Equità nella salute;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito - Autorità di Gestione PN Scuola e competenze;
- Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL - Autorità di Gestione PN Giovani, donne e lavoro;
- Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA, ex Frontex);
- Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA);
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);
- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);
- Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);
- Valutatore Indipendente;
- Punto di contatto per la verifica del rispetto, nell'attuazione del Programma Nazionale, della Carta dei Diritti dell'Unione.

ALLEGATO 3 – Invitati Permanenti (senza diritto di voto)

- Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.